
	Università degli Studi della Basilicata Documento di valutazione del rischio art.4 D.Lgs.626/94 Scheda informativa GENERALE	
25/02/2005 rev.1	ASCENSORI	Scheda Gen/7

COLLAUDO ASCENSORI DPR 162/99 E 369/2000

Nel settembre 1995 è stata pubblicata la direttiva 95/16/CE, che sostituisce la legge n. 1415 del 24 ottobre 1942, recante nuove regole in materia di ascensori e montacarichi. Il **DPR 162 del 30 aprile 1999** (recentemente modificato dal **DPR 369 del 19 ottobre 2000**) ha recepito la Direttiva introducendo una serie di obblighi per aumentare la sicurezza degli impianti.

Le norme del regolamento si applicano agli impianti aventi le seguenti caratteristiche:

- siano in servizio permanente
- si spostino lungo un percorso perfettamente definito nello spazio

Si intende per **ascensore** un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

Il **montacarichi** è un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 Kg che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO

Per ascensori e montacarichi in **servizio privato** si intendono gli impianti installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Per tutti gli impianti commercializzati e messi in esercizio **dopo il 30/06/99 non è più necessario** richiedere al Comune in cui si trova l'ascensore la licenza di impianto e quella di esercizio. Spariscono anche l'approvazione del progetto e il collaudo tecnico da parte dell' ISPEL.

Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando le procedure di controllo finale, verifica dell'unità (ad opera di un organismo notificato) e garanzia di qualità indicate nel nuovo regolamento. **L'installatore** (il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore) **appone la marcatura CE** all'ascensore e **redige una dichiarazione di conformità**. La marcatura CE di conformità deve essere apposta in ogni cabina di ascensore (in modo chiaro e visibile) e su ciascun componente di sicurezza. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marchiatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto il proprietario (o il suo legale rappresentante) deve comunicare al comune competente per territorio, o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto, la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

La comunicazione deve contenere:

- l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto
- la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento

-il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi

-la copia della dichiarazione di conformità

-l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto

-l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto che abbia accettato l'incarico

Entro 30 giorni l'ufficio competente del comune assegna all'impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestuale notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Quando si apportano **modifiche costruttive** non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

-il cambiamento della velocità

-il cambiamento della portata

-il cambiamento della corsa

-il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico

-la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali

il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del nuovo regolamento, deve inviare la comunicazione (nominata sopra) al comune competente per territorio, nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

ASCENSORI E MONTACARICHI NON ANCORA COLLAUDATI

Gli impianti che **al 30/06/99** erano **sprovvisi della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio** sono legittimamente messi in servizio se, **entro il 30 giugno 2001**, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del **collaudo** effettuato (ai sensi delle norme vigenti fino alla data dell'entrata in vigore del nuovo regolamento):

- da organismi, competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall' ISPEL

- da un organismo di certificazione (art. 9)

- dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato

- con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo

Negli ultimi tre casi copia della documentazione di collaudo è trasmessa a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto (legge 24 ottobre 1942, n.1415 e successive modificazioni e integrazioni).

RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO

Il **proprietario** dello stabile, o il suo legale rappresentante, è il **responsabile** diretto dell'impianto installato ed è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

VERIFICHE PERIODICHE

Alla **verifica periodica**, da effettuare **ogni due anni**, provvedono:

- l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero l'ARPA

- la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole

- gli organismi di certificazione notificati ai sensi del nuovo regolamento per le valutazioni di conformità (allegato VI o X)

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti delle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni e rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il **verbale** relativo alla verifica comunicando ove negativo (inidoneità all'uso) l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

Il **proprietario** o il suo legale rappresentante devono fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

VERIFICA STRAORDINARIA

In caso di verbale di **verifica periodica con esito negativo**, il comune dispone il fermo dell'impianto fino alla data della **verifica straordinaria** con esito favorevole .

La verifica straordinaria deve essere eseguita dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche ai quali il **proprietario** o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo.

La verifica straordinaria è inoltre necessaria in caso di **incidenti** di notevole entità (anche se non sono seguiti da infortunio): il proprietario ne deve dare immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone immediatamente il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito positivo.

Anche nel caso siano apportate all'impianto **modifiche costruttive** non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (vedere il capitolo della messa in esercizio degli impianti) deve essere eseguita una verifica straordinaria.

Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

MANUTENZIONE

Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il **proprietario** o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la **manutenzione** di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a **persona munita di certificato di abilitazione o alla ditta specializzata**.

Il manutentore provvede **periodicamente** secondo le esigenze dell'impianto:

- a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature
- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti

almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e **almeno una volta all'anno** per i montacarichi:

- a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza
- a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi
- a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra
- ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto

Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito a questo scopo.

Il manutentore deve anche promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate e verificarne l'avvenuta corretta esecuzione. Il proprietario deve provvedere prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto fino a quando esso non sia stato riparato informando subito il proprietario e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Il **proprietario** dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dell'ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto.